CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

ASSESSORE GIOVANNI GARGANO
Sicurezza, Legalità e Integrazione,
Protezione Civile
Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo

Telefono: 334/6967726 Segreteria 059/959230
e-mail: gargano.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Castelfranco Emilia li, 5 Maggio 2015

Alla cortese attenzione di:
Girotti Zirotti
Capogruppo Lega Nord

Oggetto: INTERROGAZIONE SCRITTA

Gent.ma Consigliera Girotti Zirotti,

Sui rapporti tra il diritto di accesso dei Consiglieri, in particolare comunali e provinciali, agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione di riferimento e la disciplina sulla protezione dei dati personali il Garante si è già pronunciato in diverse occasioni adottando diversi pareri e note di chiarimenti (cfr. tra gli altri nota 20 maggio 1998 disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 40979; comunicato stampa 9 giugno 1998, doc. web n. 48924; parere 10 giugno 1998, doc. web n. 39348; nota 8 giugno 1999, doc. web n. 40369; nota 8 febbraio 2001, doc. web 1075036; nota 4 aprile 2001, doc. web n. 42070; Provv. 14 luglio 2005, doc. web n. 1157675).

Il Garante ha evidenziato in più occasioni che il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del Consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Tale diritto ha una ratio diversa, quindi, da quella che contraddistingue l'ulteriore diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto ai sensi degli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 a "chiunque sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento" al quale è richiesto l'accesso (v. art. 2 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

In linea generale, quindi, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne delimita, però, la portata. Da ciò discende che il consigliere non deve dimostrare, in base alle norme comuni sull'accesso, l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000 n. 5109; 2 aprile 2001, n. 1893; 4 maggio 2004, n. 2716; 11 maggio 2004, n. 2966; 9 dicembre 2004, n. 7900; 20 ottobre 2005, n. 5879).

Quanto all'individuazione delle notizie e informazioni utili alle quali può essere consentito l'accesso, deve farsi riferimento a tutti gli atti e ai dati che possano essere effettivamente utili allo svolgimento dei compiti del Consigliere e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'Ente. Ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).

Dal canto suo, l'amministrazione destinataria dell'istanza, cui spetta entrare nel merito della valutazione della richiesta -eventualmente sindacabile dal giudice amministrativo- essendo

CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

ASSESSORE GIOVANNI GARGANO
Sicurezza, Legalità e Integrazione,
Protezione Civile
Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo

Telefono: 334/6967726 Segreteria 059/959230
e-mail: gargano.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it

l'unico soggetto competente ad accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa del Consigliere all'ottenimento delle informazioni ratione officii, è tenuta a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e, quando la richiesta di accesso riguarda dati sensibili, la loro indispensabilità, consentendo nei singoli casi l'accesso alle sole informazioni che risultano indispensabili per lo svolgimento del mandato (artt. 11 e 22 del Codice).

La disciplina sulla protezione dei dati personali, con riferimento al trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici, considera infatti di rilevante interesse pubblico il trattamento delle sole informazioni "indispensabili" allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e "per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo", quale quello -appunto- dei Consiglieri (art. 65, comma 4, lett. b), del Codice). In base a tale disposizione pertanto, il diritto di accesso a dati sensibili da parte dei Consiglieri incontra un limite nel rispetto dei principi di indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione perseguita (artt. 20 e 22, commi 3 e 5, del Codice).

Il rispetto di tali principi deve essere particolarmente accurato quando l'istanza di accesso del Consigliere ha a oggetto, come nel caso di specie, documentazione socio-sanitaria riferita a soggetti identificati o identificabili in quanto tale documentazione contiene informazioni per il cui utilizzo l'ordinamento prevede un particolare regime di tutela. La protezione dei dati di carattere personale, con particolare riferimento a quelli attinenti alla salute, gioca infatti un ruolo fondamentale per l'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come ha rilevato la Corte europea dei diritti dell'uomo, il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute costituisce un principio essenziale del sistema giuridico di tutti i Paesi europei aderenti alla Convenzione. Ciò, non soltanto al fine di proteggere la vita privata delle persone malate ma anche di salvaguardare la fiducia di queste nei confronti del personale medico e dei servizi sanitari in generale (cfr. CEDU, Z v. Finland, sentenza 25 febbraio 1997).

In tale quadro, va rilevato che anche la giurisprudenza amministrativa ha introdotto alcuni bilanciamenti in ordine al concreto esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale individuando alcune limitazioni nelle modalità di esercizio di tale diritto. È stato precisato, in particolare, che le istanze di accesso dei consiglieri non possono eccedere i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 16 gennaio 2008, n. 32; Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293; 2 settembre 2005, n. 4471; sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855; 28 dicembre 2007, n. 6742) e che non sono inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandate al consigliere dalla legge richieste di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in forme di controllo specifico e minuzioso su singoli atti dell'ente di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).

Ulteriori specifiche limitazioni derivano dalla necessità di coordinare il generale diritto di accesso spettante al Consigliere Comunale o Provinciale con altre norme vigenti, come quelle che tutelano il segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, nonché dal rispetto del dovere di segreto "nei casi espressamente determinati

CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

ASSESSORE GIOVANNI GARGANO
Sicurezza, Legalità e Integrazione,
Protezione Civile
Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo

Telefono: 334/6967726 Segreteria 059/959230
e-mail: gargano.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it

dalla legge", e dei "divieti di divulgazione dei dati personali" (nota del Garante del 20 maggio 1998 cit.; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109 e Cassazione penale, 11 febbraio 2002, n. 9331 in relazione ad istanze di accesso aventi ad oggetto tabulati telefonici, nonché Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e TAR Lombardia, Milano, sez. I, 12 gennaio 2010, n. 17 in relazione a pareri legali e memorie difensive richiesti dall'Amministrazione a legali e professionisti nell'ambito di iniziative contenziose).

Sulla scorta di tali considerazioni, si comprende agevolmente anche come la richiesta di accesso dei Consiglieri comunali non sia gravata da alcun particolare onere di motivazione, essendo la ragione della richiesta giustificata *ipso facto* dalla carica rivestita. Anzi, osserva il TAR come il diritto di accesso appare ancor più meritevole di tutela qualora a formulare l'istanza siano Consiglieri di minoranza, ai quali, in virtù dei principi di democrazia (recepito anche dall'art. 44 del d.lgs. n. 267 del 2000) vengono attribuiti particolari compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'esecutivo.

Né possono essere validamente opposte ai Consiglieri Comunali eccezioni fondate sulla riservatezza dei dati contenuti negli atti per i quali si è formulata istanza di accesso in quanto, sempre secondo il Consiglio di Stato "*il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'Ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il Consigliere è vincolato al segreto d'ufficio*".
L'unico limite alla richiesta di accesso formulata da Consiglieri comunali, dunque, è quello del divieto posto espressamente e direttamente dalla Legge avendo riguardo alla particolare natura dell'atto. Il tutto ovviamente, ferma restando l'applicabilità, in caso di utilizzo improprio dei dati ai quali si è avuto accesso delle sanzioni penali previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali e del codice penale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si procede a fornire al consigliere i dati richiesti sottraendoli alla forma pubblica , specificando che nella risposta già fornita, il sottoscritto NON negava l'accesso alle medesime informazioni, bensì evidenziavo l'impossibilità alla illustrazione delle stesse in contesti pubblici (pubblicazione sul sito).

(OMISSIS) dati sensibili sottratti alla pubblicazione

Certo della Sua comprensione, colgo l'occasione per inviarLe i miei più

Cordiali saluti

L'Assessore
Giovanni Gargano